



**UNIONE DI COMUNI
TERRE DI VINI E DI TARTUFI
PROVINCIA DI ASTI**

San Damiano d'Asti (AT) – sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comunesandamianodasti.it - Indirizzo E-mail: segreteria@comunesandamianodasti.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

**REGOLAMENTO
DELLA “COMMISSIONE
DEL PAESAGGIO”**

**ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge
Regionale 1 dicembre 2008, n.4 e dell’articolo 148 del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i..**

Approvato con deliberazione C.U. n. del

Art. 1 - Composizione

La Commissione per il paesaggio, è un organo collegiale di natura tecnica, composta da cinque componenti compreso il presidente aventi i sotto elencati requisiti:

- possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale;
- esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie;

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle suddette competenze.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito a:

- rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 146 e 147 del D.Lgs 42/2004;
- agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
- agli accertamenti di cui all'art. 32 della L. 28.02.2005, n. 47, come disposto dall'art. 4 della l.r. 33/2004;
- ai disposti dell'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977.

Art. 2 – Nomina e designazione

La Commissione viene nominata dalla Giunta dell'Unione.

Art. 3 - Scadenza

I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 4 – Conflitto di interessi

I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.

L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando sia coniuge, parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

Art. 5 – Assenze ingiustificate

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

Art. 6 – Attribuzioni della commissione

La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico dell'Amministrazione comunale.

Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi

Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori e vincolanti e non (sono vincolati i pareri espressi ai sensi del comma 15, art. 49 l.r. 56/77 e s.m.i.), che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ed elencati al precedente art. 1.

Art. 7 – Modalità di valutazione

La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega deliberati dalla Giunta regionale, nonché agli altri atti di natura paesistica.

Il parere deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8 - Funzionamento

La Commissione si riunisce ogni volta che il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento.

La convocazione avviene con nota da inviarsi tramite e-mail o altri mezzi ritenuti efficaci.

Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è depositata presso struttura comunale competente, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle decisioni

Affinché le sedute della Commissione siano valide, è necessaria la presenza di due componenti della Commissione stessa.

Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Pubblicità delle sedute

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 11 – Verbalizzazione

Le valutazioni degli esperti devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta.

Art. 12 – Sopralluogo

E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

Art. 13 – Rapporto tra la commissione e le strutture organizzative dell'Unione

La Commissione può richiedere alle strutture delle amministrazioni locali competenti, chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia degli atti o estratti di strumenti urbanistici.

Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.

Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla ripubblicazione dello stesso effettuata (ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile) a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

INDICE

Art. 1 - Composizione	2
Art. 2 – Nomina e designazione	2
Art. 3 - Scadenza	2
Art. 4 – Conflitto di interessi	2
Art. 5 – Assenze ingiustificate	2
Art. 6 – Attribuzioni della commissione	2
Art. 7 – Modalità di valutazione	3
Art. 8 - Funzionamento	3
Art. 9 – Validità delle sedute e delle decisioni	3
Art. 10 – Pubblicità delle sedute	3
Art. 11 – Verbalizzazione	3
Art. 12 – Sopralluogo	3
Art. 13 – Rapporto tra la commissione e le strutture organizzative dell'Unione	3
Art. 14 – Entrata in vigore	4